

**CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE AI FINI
DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELLA VARIETÀ DI AGRUME
ORNAMENTALE DENOMINATA “ARCOBAL”**

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella, 2/4 00184 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona di ..., nella sua qualità di Direttore Generale del CREA nato/a ... il

E

..... (di seguito DITTA) con sede legale in ..., Codice Fiscale e Partita IVA, nella persona di, nella sua qualità di legale rappresentante, nato/a ... il ...

PREMESSO CHE

- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2014, persegue le sue finalità istituzionali attraverso i Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- Nell'ambito della sua missione istituzionale il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore della frutticoltura e, in particolare, il CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) effettua, presso le proprie sedi territoriali, attività di miglioramento genetico, sperimentazione, selezione e valutazione in ambito frutticolo;
- Nell'ambito dell'attività di breeding condotta presso la Sede di Acireale del CREA-OFA è stata costituita la varietà di agrume ornamentale denominata “Arcobal” (di seguito “Varietà”) per la quale, in data 12/03/2012, è stata depositata domanda di privativa vegetale nazionale n. RM2012NV000001;
- La Varietà è già stata oggetto di precedente valorizzazione commerciale nel territorio nazionale;
- Il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, ha inteso acquisire, con Avviso pubblicato il (prot. n. ... del ...), manifestazioni di interesse da parte di Aziende/Ditte finalizzate alla sottoscrizione di contratti di licenza non esclusiva di moltiplicazione e commercializzazione della Varietà;
- La DITTA, in risposta all'Avviso citato, ha manifestato interesse (prot. ... del ...) ad ottenere il suddetto Contratto, il cui schema è stato approvato dal Direttore del CREA-OFA e pubblicato in allegato allo stesso Avviso;
- Il CREA, per il tramite del CREA-OFA, con Determina direttoriale prot. n. ... del ..., ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione della Varietà, come si evince dalla documentazione in riscontro al predetto Avviso, per la sua esperienza nel settore agrumicolo ornamentale e la sua capacità di assicurare un'ottimale valorizzazione commerciale della Varietà;

CREA - Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura
CREA - Research Centre for Olive, Fruit and Citrus Crops

Via Settimio Severo, 83 - 87036 Rende (CS) Sede amministrativa
Via di Fioranello, 52 - 00134 Roma
Via Torrino, 3 - 81100 Caserta
Via La Canapona, 1bis - 47121 Forlì
Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT)
Via Nursina, 2 - 06049 Spoleto (PG)

@ ofa@crea.gov.it f ofa@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

T +39 0984 4052
T +39 06 7934811
T +39 0823 256201
T +39 0543 89428
T +39 095 7653111
T +39 0743 49743

- Le Parti intendono con il presente contratto (di seguito, "Contratto") definire i termini e le condizioni per la concessione, in regime di non esclusiva, del diritto di moltiplicare la Varietà ai fini della commercializzazione nel territorio nazionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Valore delle Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 Oggetto del Contratto e Territorio

CREA concede alla DITTA una licenza non esclusiva per la moltiplicazione e la commercializzazione delle piante della Varietà, alle condizioni di seguito riportate.

La moltiplicazione e commercializzazione delle piante della Varietà potranno avvenire nel solo territorio italiano. Eventuali attività di moltiplicazione e vendita di piante al di fuori dell'Italia dovranno essere preventivamente richieste al CREA e da esso autorizzate.

Art. 3 Riconoscimento del Costituente, Mantenimento in purezza e Responsabilità

La DITTA riconosce il CREA quale Titolare della Varietà e Organismo Costituente nelle persone dei breeder indicati nella scheda tecnica della Varietà (domanda di privativa vegetale nazionale n. RM2012NV000001).

La DITTA acquisisce la responsabilità del mantenimento della fonte primaria della Varietà presso gli organismi competenti e pertanto del mantenimento in purezza genetica e sanitaria delle piante della Varietà sostenendone i relativi costi.

La DITTA assume, con il presente Contratto in non esclusiva, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della Varietà.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica e lo stato sanitario delle piante nelle diverse fasi della filiera fino al momento della commercializzazione.

Art. 4 Durata del Contratto

Il Contratto, indipendentemente dalla data di sottoscrizione dello stesso, avrà durata pari a 10 anni previo rispetto delle condizioni contrattuali previste.

Art. 5 Gestione finanziaria e Corrispettivi

La commercializzazione delle piante della Varietà dovrà riguardare solo gli utilizzatori finali (produttori), salvo quanto previsti nei commi successivi.

Per vendite ad altre categorie, diverse da quelle sopraindicate, dovrà essere preventivamente richiesta apposita autorizzazione a CREA.

La vendita di materiale vivaistico a ditte vivaistiche già licenziatrici della medesima Varietà sarà consentita inviandone preventiva comunicazione a CREA.

La vendita di materiale vivaistico a ditte vivaistiche non licenziatrici sarà consentita solo a condizione che il sigillo originale della DITTA accompagni il materiale vivaistico durante tutte le fasi commerciali, salvo se diversamente autorizzato da CREA.

La commercializzazione potrà riguardare piante finite (astoni), mentre la vendita di altre tipologie vivaistiche dovrà essere preventivamente autorizzata da CREA.

La DITTA si impegna a moltiplicare, produrre e commercializzare solo materiale in buono stato fitosanitario. Gli oneri finanziari necessari al mantenimento in sanità e ai relativi controlli sanitari e genetici della Varietà saranno ad esclusivo carico della DITTA.

La DITTA si impegna a versare annualmente al CREA, che emetterà regolare fattura, un corrispettivo di € 1,00 (un euro) (+ IVA, *per ditte italiane*) per ogni pianta della Varietà (intesa come astone, commercializzata entro il 30 aprile di ogni anno.

A partire dall'anno 2031, e ogni 5 anni e fino alla scadenza per qualunque motivo del Contratto, la royalty per pianta commercializzata verrà incrementata nella misura del 10%, salvo rivalutazione da parte del CREA in base all'andamento della Varietà sul mercato.

Gli importi dovuti saranno versati al CREA al netto di ogni eventuale trattenuta fiscale che la DITTA è tenuta a sostenere. La DITTA si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Annualmente, entro il 30 aprile, considerata come data di fine campagna di commercializzazione, la DITTA si impegna ad inviare al CREA, la dichiarazione dei quantitativi di piante commercializzate della Varietà entro tale data e di piante eventualmente invendute.

Al fine di consentire i controlli previsti al successivo articolo 6, la DITTA si impegna ad inviare al CREA, entro il 31 ottobre di ogni anno, una dichiarazione relativa ai vivai della Varietà, specificando località ed ubicazione e numero di piante innestate a dimora.

Il corrispettivo dovrà essere versato, previa regolare fattura emessa da CREA, sul conto corrente n. 218660 intestato a: "CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" (IBAN IT 19S0100503382000000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLIITRR con bonifico ORDINARIO, indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate dal CREA in fattura, il numero della fattura stessa e la sigla "OFA 1.02.012 - 01 Acireale - ARCOBAL".

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle piante, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare episodicamente tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Art. 6 Diritto di ispezione e Obblighi in ordine alla divulgazione

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di piante commercializzate, il nome e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altra informazione occorrente per la tutela dei diritti brevettuali.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA o soggetto da esso delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla commercializzazione della varietà.

La DITTA si impegna ad utilizzare il nome della Varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'Ente, nonché ad indicare CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura quale Organismo costitutore della Varietà in qualsiasi documentazione, ove richiesto dalla normativa vigente, dandone opportuna comunicazione al CREA.

Art. 7 Mutazioni

Qualsiasi mutazione della Varietà individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata al CREA, che ne assumerà la proprietà.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente al CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per tale motivo, la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla Varietà originale da costituire una nuova cultivar, la DITTA avrà diritto ad una opzione sull'eventuale contratto di licenza che il CREA riterrà di voler concedere per propagare e commercializzare le piante di tale mutazione. Gli aspetti economici saranno definiti successivamente nell'ambito di un ulteriore nuovo contratto.

Art. 8 Garanzie

La Varietà viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o altre garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Il CREA non garantisce in alcun modo:

- che il titolo di Privativa sia concesso dall'UIBM;
- che la Varietà non sia stata oggetto di contraffazione da parte di Terzi;
- l'idoneità ad un particolare uso, né la sua immunità da difetti.

Art. 9 Clausola di manleva

CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti dell'Ente, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente Contratto.

Art. 10 Contraffazioni

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la DITTA si impegna a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Qualora la DITTA venga a conoscenza di possibili contraffazioni, usi non autorizzati della Varietà o comportamenti scorretti lesivi dei diritti oggetto del presente Contratto da parte di terzi, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA che verificherà se trattasi di altre ditte licenziatarie o delle relative aziende associate.

In caso di accertata contraffazione della Varietà, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali per tutelare i propri diritti.

Art. 11 Risoluzione del contratto e divieto di cessione

Il CREA si riserva di risolvere il Contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata dalla DITTA e quest'ultima dovrà provvedere alla distruzione dei materiali vegetali della Varietà in proprio possesso come stabilito all'art. 14.

La DITTA, pena la risoluzione del contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso.

Art. 12 Inadempimenti

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa dal CREA a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile e la Varietà restituita secondo le previsioni dell'art. 14.

Art. 13 Diritto di Recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente Contratto in ogni momento, con lettera raccomandata A/R o PEC, da cui emergano giustificati motivi di recesso e la Varietà restituita secondo le previsioni dell'art. 14.

In tal caso la DITTA sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino a quel momento.

Art. 14 Restituzione della varietà

Al termine del presente Contratto, per qualsivoglia motivo, le Parti concordano fin d'ora che la Varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA. La DITTA, con effetto immediato, non potrà avviare ulteriori moltiplicazioni, coltivazioni e commercializzazioni della Varietà.

Conseguentemente al termine del presente Contratto, la DITTA non potrà più disporre del materiale vegetale fornito e dovrà provvedere alla distruzione del materiale in proprio possesso. La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Art. 15 Oneri fiscali

Le parti convengono che il presente Contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt.5, c.2 e 40, c.1 del D.P.R. del 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). *(solo per ditte italiane)*.

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), sarà sostenuta dal CREA.

Art. 16 Norme applicabili e Controversie

Per tutto quanto nel presente Contratto non richiamato e specificato tra le Parti si rinvia alla normativa di settore vigente in Italia.

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, ogni controversia nascente da, o comunque connessa con, quanto previsto nel presente Contratto. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la risoluzione delle controversie è demandata al foro individuato secondo i criteri definiti dal Codice di Procedura Civile.

Art. 17 Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, individua il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura quale responsabile dell'esecuzione del Contratto.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Sede Operativa in Corso Savoia, 190 – 95024 Acireale (CT), mail: ofa.acireale@crea.gov.it, paola.caruso@crea.gov.it, pec: brevetti.ofa@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

....., via, tel:, mail:
....., pec:

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 18 Disposizioni generali

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente Contratto, sarà efficace solo se concordata tra le parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica

SEDE LEGALE

Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (Italy)

C.F. 97231970589 **P.I.** 08183101008

certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 17 (Comunicazioni) del presente Contratto.

Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente Contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

In caso di modifica societaria di una delle Parti per fusione, confluenza in altra Società, trasformazione o in caso di cessione di ramo aziendale, ferma la normativa di settore vigente, alla Parte interessata da tale modifica compete l'onere della tempestiva comunicazione all'altra Parte, secondo le medesime modalità sopra indicate.

Qualora qualsiasi clausola del Contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole del Contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente Contratto, costituito da n. 8 premesse e n. 18 articoli, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi della normativa vigente e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per il CREA

Il Direttore Generale

Dott.

Per la DITTA

Il Legale Rappresentante

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente Contratto.

Per il CREA

Il Direttore Generale

Dott.

Per la DITTA

Il Legale Rappresentante

.....